

REGOLAMENTO (CEE) N. 2032/93 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1993

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 1993 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dagli accordi intermedi conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria e la Repubblica federativa Ceca e Slovacca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 564/92 della Commissione, del 5 marzo 1992, che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle carni suine, del regime previsto dagli accordi intermedi di associazione tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria e la Repubblica federativa Ceca e Slovacca⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1826/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando che le domande di titolo di importazione presentate per il terzo trimestre 1993 vertono, per alcuni prodotti, su quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte, mentre, per altri prodotti, esse sono superiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere ridotte applicando una percentuale fissa in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi;

considerando che, per la prima categoria di prodotti, non occorre determinare l'eccedenza che si aggiunge al quantitativo disponibile per il periodo successivo in quanto ne sarà tenuto conto nei quantitativi riveduti, che verranno fissati per il periodo dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994 in base alle concessioni agricole decise dal Consiglio europeo di Copenaghen;

considerando che la Repubblica Ceca e la Repubblica Slovacca hanno presentato alla Comunità una dichiarazione con cui informano che continueranno entrambe a

tener fede agli obblighi derivanti, tra l'altro, dall'accordo interinale tra la Comunità e la Repubblica federativa Ceca e Slovacca sullo scioglimento di quest'ultima il 31 dicembre 1992 e che, di conseguenza, è opportuno che le (concessioni) previste dall'accordo siano (concesse) indistintamente ai prodotti originari della Repubblica Ceca e della Repubblica Slovacca;

considerando che è opportuno far presente agli operatori che i titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1993 presentate ai sensi del regolamento (CEE) n. 564/92 sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato I.

2. I titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1993

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 61 del 6. 3. 1992, pag. 9.

⁽²⁾ GU n. L 167 del 9. 7. 1993, pag. 10.